

(N. 1280-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
del Senato della Repubblica il 21 marzo 1956*

*modificato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza
sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 aprile 1956 (V. Stampato N. 2148)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro del Bilancio

(VANONI)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 APRILE 1956**

Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Art. 1.

All'espletamento dei compiti relativi al collocamento della mano d'opera nel territorio della Repubblica si provvede, sia con il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sia con i « Collocatori » di cui al successivo articolo 3 e con i « Corrispondenti » previsti al successivo articolo 12.

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo 23 del citato decreto presidenziale, il personale, i « Collocatori » ed i « Corrispondenti » di cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della previdenza e della assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con le modalità stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, i posti disponibili nel grado iniziale della carriera esecutiva (gruppo C) del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono riservati entro il limite massimo di un terzo ai collocatori di cui al successivo articolo 3 che, non avendo superato l'età di 45 anni, abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi relativi.

Art. 3.

Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si provvede con un contingente di seimila collocatori, così ripartiti nelle seguenti qualifiche:

Collocatori di I classe . . .	600
Collocatori di II classe . . .	1.200
Collocatori di III classe . . .	4.200

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

I collocatori possono, per esigenze di servizio e compatibilmente con le distanze, essere incaricati di esplicare i loro compiti in più Comuni o più frazioni di Comune.

L'Ufficio provinciale del lavoro dovrà stabilire e comunicare ai lavoratori dei Comuni interessati o delle frazioni interessate i giorni in cui il collocatore presta servizio nei Comuni o nelle frazioni stesse.

Art. 4.

L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale disciplinato sulla base di apposito contratto tipo che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di intesa col Ministro per il tesoro.

I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di Collocatori di III classe mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli richiesti al personale di ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione dello Stato.

Per l'espletamento dei concorsi il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, almeno tre mesi prima del loro inizio, stabilirà con proprio decreto il programma degli esami, in cui dovranno fra l'altro essere compresi i necessari elementi di legislazione sociale, e provvederà alla nomina dei membri delle Commissioni regionali esaminatrici.

Di dette Commissioni dovranno far parte:

il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, presidente;

due funzionari degli Uffici provinciali del lavoro;

un professore di materie giuridiche.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nel decreto che stabilirà i programmi

Art. 4.

Identico.

e le modalità per i concorsi può tener presente la valutazione del titolo derivante dall'aver esercitato le mansioni di corrispondente collocatore di cui all'articolo 12.

Art. 5.

Il contratto d'impiego di cui al precedente articolo s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, tre mesi prima della scadenza del contratto, la volontà di non procedere alla rinnovazione.

Il contratto può essere risolto, inoltre, per una delle seguenti cause:

- a) dimissioni volontarie;
- b) incapacità fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;
- c) licenziamento per motivi disciplinari ovvero per aver dato prova di insufficiente capacità;
- d) licenziamento per soppressione o riduzione di servizi.

Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.

Art. 6.

Le qualifiche superiori a quella di Collocatore di III classe, nei limiti dei posti disponibili, sono conferite a scelta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione della Commissione di cui al successivo articolo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di regolare servizio.

Le designazioni della Commissione di cui al comma precedente saranno effettuate secondo criteri fissati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 7.

Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti i collocatori è costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegre-

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

tario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

a) dal Direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) da due funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al VI;

c) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al VII;

d) da due collocatori.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al IX.

Alla presidenza della predetta Commissione può essere delegato il Direttore generale degli affari generali e del personale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 8.

I collocatori possono essere trasferiti di sede per esigenze di servizio o su domanda ed essere inviati in missione.

Il trattamento di missione e di trasferimento va liquidato ai collocatori di I, II e III classe con le modalità e nella misura rispettivamente previste per i primi applicati, applicati ed alunni d'ordine di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 9.

Ai collocatori di I, II e III classe è attribuita una retribuzione ed i relativi aumenti periodici nei limiti e alle condizioni fissati rispettivamente per le qualifiche di primi applicati, applicati ed alunni d'ordine previste dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 10.

Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete ai collocatori il trattamento di

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

liquidazione già previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tal fine il Fondo di previdenza di cui alla legge predetta, che è mantenuto per il personale degli Uffici del lavoro non immesso nei ruoli organici, istituirà una gestione speciale per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto d'impiego dei collocatori.

Le norme relative all'ordinamento ed al funzionamento della gestione speciale e le altre occorrenti per l'attuazione di questo articolo saranno stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 11.

Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dalla presente legge nei riguardi dei collocatori si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Per l'espletamento dei compiti relativi al collocamento e di quelli previsti al secondo comma del precedente articolo 1, nei Comuni e località di minore importanza determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera di « Corrispondenti » prescelti tra le persone che abbiano particolare conoscenza dei problemi del lavoro, anche tra i pensionati.

Art. 13.

Ai corrispondenti di cui al precedente articolo sarà corrisposto mensilmente un compenso forfettario ragguagliato a giorno.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da adottare di concerto col Ministro per il tesoro, saranno fissati, per ogni esercizio finanziario, la misura massima del predetto compenso ed il contingente numerico dei corrispondenti.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, fisserà per ogni esercizio finanziario la misura del compenso forfettario per ogni località ed in base all'entità del lavoro.

Ai corrispondenti non compete alcuna indennità all'atto della cessazione dall'incarico, che può essere disposta senza preavviso.

Art. 14.

La spesa globale massima per i compensi dei corrispondenti sarà determinata di anno in anno nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è fissata, per l'esercizio finanziario 1955-56, in 550 milioni di lire.

Art. 15.

Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 e per i servizi da essi svolti ai sensi della presente legge si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al comma secondo dello stesso articolo 1.

La misura di tale concorso sarà preventivamente stabilita, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in ragione non superiore allo 0,20 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti predetti, relativi all'anno precedente.

La misura del concorso non potrà comunque essere superiore al 25 per cento dell'onere sostenuto dallo Stato.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 14.

La spesa globale massima per i compensi dei corrispondenti sarà determinata di anno in anno nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 15.

Identico.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del contributo tra gli Istituti ed Enti previdenziali, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.

Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui ai precedenti commi è determinato in tanti dodicesimi di un miliardo di lire quanti sono i mesi intercorrenti tra la data anzidetta e quella di chiusura dell'esercizio finanziario.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 16.

Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di Collocatore di III classe prevista dal precedente articolo 3 è conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento e fino al limite massimo di 6.000 posti, al personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

I posti che eventualmente rimarranno disponibili dopo il conferimento della qualifica di Collocatore di III classe al personale incaricato di cui al comma precedente, verranno conferiti fino al già indicato limite massimo di 6.000 ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Il conferimento della qualifica di collocatore di III classe, previsto dai precedenti commi, è effettuato a domanda degli interessati, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo articolo 17, al personale che sia in servizio alla data della presente legge e che alla stessa data:

- a) non abbia compiuto il 65° anno di età;
- b) sia in possesso di licenza elementare;
- c) abbia almeno sei mesi di anzianità di servizio regolarmente prestato;
- d) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 16.

Identico.

La stessa Commissione procederà all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianità di servizio e della capacità dimostrata.

Art. 17.

La Commissione di cui al precedente articolo 16 è costituita:

1) dal Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Presidente;

2) dal Direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) dal funzionario preposto alla divisione che amministra gli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

4) dal Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;

5) dal funzionario preposto all'Amministrazione del personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

6) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo due collocatori ed un coadiutore frazionale.

Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al IX.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque fra i componenti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 18.

Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità prescritta all'articolo 6, primo comma, per l'attribuzione della qualifica di collocatore di II classe è ridotta di anni due.

Ai fini del computo dell'anzianità predetta e di quella necessaria per l'attribuzione della qualifica di collocatore di I classe, il servizio prestato dal personale incaricato di cui al-

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sarà computato per la metà.

Art. 19.

Il personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che non abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 16 e non sia stato inquadrato, cesserà dall'incarico entro due mesi dalla data in cui la Commissione prevista dall'articolo 17 avrà ultimato l'inquadramento del personale.

Art. 20.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge abbia svolto ininterrottamente, da almeno due anni ed in modo regolare, le funzioni di corrispondente comunale per il collocamento, potrà essere mantenuto in servizio a titolo preferenziale, qualora ne faccia domanda.

Art. 21.

Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.